

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 601 del 06/07/2020

OGGETTO: Rimborso al Dirigente medico dott. C.F. matr. 2310 delle spese legali e peritali elative al procedimento rgn 26133/2016.

Esercizi/o 2020 Centri/o di costo 101100

- **Importo presente Atto: € 0,00**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-601-2020

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Cinzia Bomboni

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

- VISTO** il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
l’atto aziendale adottato con deliberazione del 06 giugno 2019, n. 489;
- VISTA** la nota prot. I.F.O. 967 del 22/01/2020 con la quale si è disposto in via temporanea, per ragioni di natura organizzativa, di trasferire le attività relative alla gestione del Contenzioso a al Governo dei contratti assicurativi, alla U.O.C. Risorse Umane;
- PREMESSO** che gli eredi della sig.ra C.M.T., in data 08/06/2015 presentavano denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Roma presso il Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti del Dirigente Medico dell’Ente, C.F. matr. 2310, teso ad ottenere il risarcimento dei presunti danni per responsabilità medica a seguito di interventi chirurgici nell’anno 2010 nei confronti della Sig.ra C.M.T. presso questi Istituti;
che in data 20.05.2016 il dirigente in questione chiedeva l’attivazione della polizza “spese legali e peritali” al fine del rimborso delle spese relative al giudizio rgn 26133/2016di cui trattasi nominando quale difensore di fiducia l’Avv. D’Urso Francesco Falvo;
che questa Unità Operativa ha trasmesso detta richiesta alla Compagnia di Assicurazioni per il tramite della General Broker Service, Società di brokeraggio di questi Istituti;
che, successivamente, la Compagnia di Assicurazioni, ha comunicato l’accettazione nella fattispecie della manleva assicurativa;
- CONSIDERATO** che l’Avvocato D’Urso Francesco Falvo incaricato dal Dirigente Medico C.F. per la propria rappresentanza e difesa nel giudizio di cui sopra, ha chiesto al predetto Dirigente il pagamento della ft. 13 del 09/09/2019 di €4.477,36 relativa al saldo delle competenze ed onorari in ordine all’attività svolta nella causa in questione, importo già corrisposto dal Dirigente Medico;
che detta somma, secondo le condizioni contrattuali della polizza “spese legali e peritali”, è stata pagata direttamente dalla Compagnia di Assicurazioni generali Ina Assitalia a questi Istituti, in qualità di contraenti;
che l’accredito della somma di cui sopra è stato effettuato in data 19/06/2020 con bolletta d’incasso n° 3155, che si allega alla presente, presso il tesoriere degli I.F.O.;

- VISTA** la ft.13/2019 di € 4.477,36 emessa dal legale difensore del Dirigente Medico C.F.;
- RITENUTO** pertanto, necessario rimborsare al Dirigente Medico la somma di euro 4.477,36;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.
- ATTESTATO** altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di rimborsare al Dirigente Medico C.F., matr. 2310. di questi Istituti, la somma di euro 4.477,36 a seguito di quanto corrisposto all'Ente, in qualità di contraente della polizza "spese legali e peritali", dalla Compagnia di Assicurazioni Generali Ina Assitalia, in ordine alle spese legali sostenute dal dipendente in parola nel giudizio rgn 26133/2016 intentato dalla sig.ra C.M.T dinanzi al Tribunale Penale di Roma.

La U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso curerà l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Cinzia Bomboni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Dettaglio provvisorio 0003155

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	19/06/2020	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio	4.477,36 EUR	Valuta Ente	19/06/2020
Importo cliente	4.477,36 EUR	Valuta Cliente	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0 DMALOBSA-IR6-2016-000630019,PO L:766100353IFO ISTITUTI FISIOT ERAPICI OSPITALI 2020061700507	Tipo Codice	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	Generali Italia S.p.A.		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0 ()		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare	4.477,36 EUR	Data regolarizzazione	-
Bolletta Num.	3155		
Data incasso	19/06/2020		
Distinta	0		

Chiudi

FRANCESCO FALVO D'URSO
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

00192 ROMA, 9 settembre 2019
VIALE DELLE MILIZIE, 106 - TEL. 063729121 - TELEFAX 063729087

Egr. Sig.
Dott. F C
Via 73
C.F. _____

FATTURA N. 13/2019

OGGETTO: giudizio penale dinanzi al G.I.P. presso il Tribunale di Roma n. 5421/16 iniziato con denuncia dei Sigg.ri D, S e M Cili prossimi congiunti di C M S definita con ordinanza di archiviazione già trasmessaLe

Tabella attività penale ex D.M. n. 55/14 e D.M. n. 37/18

COMPENSI dalla fase di studio alla fase decisionale

inferiori ai medi tariffari EURO 3.000,00

RIMBORSO SPESE FORFETTARIO 15%
ex art. 2 D.M. n. 55/14 EURO 450,00

C.A.P. 4%
su imponibile € 3.450,00 EURO 138,00

IVA 22%
su imponibile € 3.588,00 EURO 789,36

SPESE non imponibili
(corrispondenza, telefonate, copie atti e sentenza) EURO 100,00

TOTALE DA PAGARE EURO 4.477,36

6030

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA

RICHIESTA ATTIVAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE

Il sottoscritto in qualità di DI CONTE MEDICO degli IFO
di Roma, in relazione al procedimento 6133 HR NR 4044
da MR CINATI notificatomi in data 12/05/16 promosso
per cui allega relativo
stralcio dell'atto, chiede l'attivazione della polizza di Tutela Legale e decide di avvalersi:

A) di un proprio legale di fiducia.

- Studio Legale: FRANCESCO FALVO DIURSO
- Nominativo Legale: Avv.
- Indirizzo Studio: Viale delle MILIZIE 106 - ROMA

B) di un legale individuato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

Il sottoscritto accetta al punto A B

A tale fine, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge 15/68, in caso di dichiarazione/i mendace/i, dichiara sotto la propria responsabilità che:

- ◊ L'atto allegato rappresenta il primo atto notificato al sottoscritto in relazione al procedimento in oggetto.

Allega: - copia del documento d'identità
- stralcio dell'atto

N.B. Le spese di rimborso saranno refuse dalla Compagnia di Assicurazioni ed in subordine dagli IFO al minimo del tariffario vigente. La polizza "tutela legale" prevede una forma di anticipo per fondo spese legali e peritali per procedimenti civili, pari ad € 5.000. Per i procedimenti penali non è previsto alcun acconto.
Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazione rigetti il sinistro gli Istituti assumono a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio. In tale caso non è previsto alcun acconto ed il rimborso delle spese legali sarà subordinato alla conclusione del giudizio, con sentenza di assoluzione passata in giudicato e con formula piena, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e e dall'art.25 CCNL del 20.01.2001 Comparto e dall'art.26 CCNL 8/06/2000 Dirigenza.

Roma, li 20/05/16

Il sottoscritto
[firma]

N. 5347/18 R.G.N.R. + 23341/2018 (già stralcio del procedimento 26491/16)
N. 5421/16 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO 21 DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE E DI IMPUTAZIONE COATTA

(artt. 409, 410 C.P.P.)

La Giudice Dott.ssa Paola Di Nicola,

Letti gli atti del procedimento suesposto, nonché quelli relativi ai procedimenti N. 5347/18 e N. 23341/18, oggetto di stralcio del presente procedimento;

Lette le richieste di archiviazione del P.M

-del 5/2/2018 nei confronti di M E + 15 (R.G.N.R. 5347/18);

-del 25/7/2018 nei confronti di V per il reato di cui all'art. 589 c.p. (RGNR 23341/18);

letti gli atti di opposizione in data 25/9/2018 e 21/2/2019 alle suddette richieste di archiviazione proposto da C D, C Se C M, quali persone danneggiate da reato in quanto marito e figli di C M S

sentite le parti all'udienza del 2/7/2019

OSSERVA

Come correttamente ricostruito dal PM la vicenda trae origine dalla denuncia querela presentata, in data 08/06/2015, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, da Cispettivamente marito e figli della sig.ra CM S deceduta in data 29/05/2015 presso l'ospedale Civile di Ascoli Piceno ove era stata trasportata d'urgenza in data 27/05/2015, per episodio febbrile e tachicardia, dopo essere stata sottoposta a diversi interventi chirurgici, prima

presso la casa di cura "Villa Igea" di Ancona e poi presso l'ospedale "Regina Elena" di Roma.

La Procura di Ascoli Piceno disponeva il sequestro di tutte le cartelle cliniche nonché consulenza tecnica medico legale all'esito della quale risultava che la causa del decesso era riconducibile a comportamenti inidonei tenuti dal personale sanitario che aveva avuto in cura la paziente presso l'ospedale "Regina Elena" di Roma.

Il fascicolo processuale veniva, pertanto, trasferito presso la Procura di Roma ove veniva disposta **nuova consulenza tecnica medico legale** al fine di accertare quali comportamenti incongrui di quei sanitari fossero stati causalmente rilevanti ai fini del determinismo della morte della paziente C.

La consulenza tecnica ha consentito una accurata ricostruzione della vicenda in esame e della posizione giuridica di ciascun indagato.

Sono 4 gli interventi oggetto di accertamenti da parte della Procura della repubblica, infatti, dal citato elaborato è risultato il seguente svolgimento dei fatti:

in data 09.03.2015 la sig.ra C veniva sottoposta a un intervento di isteroannessetomia presso l'Ospedale "Regina Elena" di Roma, da parte di C in quanto le era stato diagnosticato un adenocarcinoma endometrioidale in data 09.01.2015.

Nei giorni successivi all'intervento la paziente subiva un progressivo e inesorabile peggioramento delle condizioni cliniche, con ripetuti episodi di vomito e addensamento di aria nell'addome. Tali elementi, emersi durante la fase post-operatoria, costituivano, alla luce delle *leges artis* della scienza medico-chirurgica, sintomi sufficientemente inequivoci dell'esistenza di una perforazione intestinale, che poteva essere stata provocata solo dall'intervento del Cutillo, sebbene ancora non in fase conclamata.

Nondimeno, la dottoressa V che aveva visitato la C l'11/3/2015 non procedeva ad alcun esame urgente per accertare l'esistenza di eventuali patologie in atto nonostante l'evidente e rapido peggioramento dello stato di salute della paziente, la quale contraeva, a cagione del ritardo, una peritonite conclamata.

Solamente il 16.3.2015 a distanza di sette giorni dall'intervento di isteroannessetomia si procedeva a un intervento di riparazione della lesione perforativa.

Il ritardo nell'esecuzione dell'intervento di riparazione aveva imposto un'operazione chirurgica più invasiva di quella che ci sarebbe stata se l'intervento fosse stato effettuato tempestivamente. Invero, le condizioni locali di grave flogosi peritoneale imponevano il confezionamento di un ano iliaco che, in base agli accertamenti successivamente effettuati dal consulente tecnico, avrebbe condotto, di fatto, al decesso della paziente.

LA PRIMA OPERAZIONE DEL 9/3/2015

Come correttamente sostenuto dal Pm è evidente che un eventuale profilo di responsabilità penale per la morte della Cpuò essere ravvisato a carico del Co che l'ha operata cagionando la perforazione e i due medici che hanno avuto in cura la paziente nella fase del decorso post-operatorio susseguente al primo intervento di isteroannessetomia ovverosia la Vi quale chirurgo di guardia tra il 13 e il 15 marzo che non avevano diagnosticato i sintomi della peritonite letale. Era, infatti, in questa fase che dovevano essere effettuati i necessari accertamenti sullo stato di salute della paziente, in modo da poter rilevare e correttamente rimediare alla lesione intestinale.

Ciò conduce a ravvisare dei possibili profili di responsabilità penale per il decesso della Cin capo ai medici facenti parte del reparto di ginecologia che avevano provveduto al primo intervento del 09.03.2015 e al post operatorio dello stesso.

Sul punto sostengono i consulenti tecnici nella relazione tecnica che *«In ultima analisi nel caso di specie deve essere individuata una inadeguatezza nel comportamento dei ginecologi che ebbero ad eseguire l'intervento del 9 marzo 2015: questi ebbero a determinare nel corso della viscerolisi una microperforazione delle anse ileali, complicanza prevista nel corso di interventi come quello eseguito nel caso di specie. Tuttavia, gli stessi ginecologi del reparto di degenza identificarono e trattarono con ritardo la complicanza intervenuta determinando una compromissione delle condizioni generali e locali del soggetto che costrinse i*

chirurghi ad un intervento altamente demolitivo e che necessitava comunque di un successivo intervento di ricanalizzazione».

Pertanto, il ritardo nella rilevazione della perforazione intestinale deve essere ascritto esclusivamente ai medici del reparto di ginecologia e, in particolare, a coloro che hanno avuto in cura la C a partire dalla tarda serata dell'11.03.2015.

In relazione alla correttezza tecnica dell'intervento di riparazione della perforazione, i consulenti tecnici, invece, non hanno ravvisato alcun tipo di imperizia. Essi affermano, infatti, che *«I chirurghi che hanno operato sia in urgenza che in elezione hanno adottato le tecniche corrette della pratica operatoria e la deiscenza dell'anastomosi ileo ileale rientra nel campo delle complicanze che nel caso dei pluri operati sono maggiormente frequenti».*

LA SECONDA OPERAZIONE DEL 16/3/2015

In relazione alla seconda operazione avvenuta il 16/3/2015, una settimana dopo la prima, il PM, in forza dell'accurata ricostruzione risultante dalla consulenza tecnica ha chiesto l'archiviazione essendosi trattato di un intervento di riparazione della lesione perforativa cagionata dall'operazione del 9/3/2015.

Dalla consulenza menzionata è risultata la correttezza tecnica di detto intervento praticato, peraltro, in urgenza tanto che anche le complicanze erano state ritenute del tutto ordinarie nei casi dei plurioperati come era di certo la vittima, né si ritiene condivisibile l'assunto degli oppositori, derivante dalla consulenza tecnica di parte, secondo cui detto intervento ha costituito comunque concausa della morte della paziente trattandosi di intervento d'urgenza ed inevitabile.

Peraltro, dalla puntuale richiesta di archiviazione, che si condivide, risulta che:

- la Dott.ssa [] era stata soltanto seconda operatrice; CC erano medici in servizio presso la rianimazione e non hanno avuto contatti con la paziente;
- i medici Ce Tsi erano limitati ad una semplice visita della vittima, la prima come chirurgo di guardia e il secondo come infettivologo;

- I medici Cppartenevano ad altro reparto e non avevano mai visitato la paziente;
- I medici VOon hanno avuto alcun ruolo in nessuno degli interventi chirurgici né nelle rispettive fasi post-operatorie, svolgendo essi attività di ambulatorio e non di reparto;
- Il primario del reparto di ginecologia V in quanto oltre a risultare di avere usufruito di due giorni di ferie durante il ricovero di C non risulta che fosse stato messo a conoscenza delle condizioni di salute della paziente da parte dei medici che la seguivano e per i quali il PM ha richiesto il rinvio a giudizio. Né d'altra parte il solo ruolo di primario può ritenersi sufficiente ai fini di imparare una responsabilità penale nei termini generici proposti dagli opposenti;
- la Dott.ssa M non si trovava nel reparto in cui era ricoverata la paziente né era di turno anche alla luce di quanto risulta dagli accertamenti dei CT del PM;
- Il Dott. C aveva eseguito un intervento limitato come chirurgo di guardia in un momento in cui non si erano manifestati i sintomi di perforazione.

LA TERZA OPERAZIONE DEL 12/5/2015

In relazione alla terza operazione chirurgica subita da CINATTI Maria Serena il 12/5/2015 dagli atti risulta che la stessa è stata eseguita dai medici **PP primo operatore e D'A M secondo operatore** entrambi specialisti in chirurgia oncologica.

Il PM nella richiesta di archiviazione riguardante M + 15 nel procedimento R.G.N.R. 5347/18 rappresenta che i medici non avessero visitato la paziente in nessuna occasione mentre dall'esito della delega d'indagini del 18/5/2016 risulta che i medici indicati avessero operato la paziente il 12/5/2015 con un intervento che lo stesso organo dell'accusa, nella richiesta di archiviazione relativa a 4 (R.G.N.R. 23341/18), qualifica come eseguito "*troppo precocemente (prima dei 180 giorni indicati dalle LG internazionali)*" e definisce la decisione dei medici come imprudente ed imperita, tale da determinare la seconda peritonite e il decesso successivo della paziente.

Peraltro, riguardo a questo ultimo intervento manca una adeguata trattazione nella consulenza tecnica del PM in grado di escludere la responsabilità dei due medici coinvolti.

D'altra parte è la stessa consulenza tecnica degli oppositori che condivisibilmente rappresenta detta violazione delle linee guida in materia, cosicché si ritiene di dover concludere per il supplemento di attività di indagine, attraverso apposito quesito, volto ad accertare se i medici P P e D'A M hanno eseguito "troppo precocemente (prima dei 180 giorni indicati dalle LG internazionali)" l'intervento chirurgico del 12/5/2015

PQM

Dispone l'archiviazione delle posizioni di:

- 1) **M E**
 - 3) **C F**,
 - 4) 1; indagati nel procedimento R.G.N.R. 5347/18;
- nonché di

- 15)
- 16)
- 17)
- 18)
- 19)

indagati nel procedimento R.G.N.R. 23341/18

ASSEGNA

al PM per il compimento dell'attività integrativa in relazione alla posizione di P P e D'A M il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza.

Ordina la restituzione degli atti al P.M.

Roma, 2/7/2019

Depositato in Cancelleria
2.7.2019

Roma, 2



IL CANCELLIERE
Dr. Alessandro Veneri

La Gip
Paola Di Nicola